



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

(EX SNAD – FLP DIFESA)

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-23328792 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n.89 / 2006

Roma, 12 settembre 2006

Risposta di Persociv al quesito di un Ente **ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI**

Pervengono continuamente a questo Coordinamento nazionale richieste di informazioni e di chiarimenti in merito alla ben nota questione relativa alla attribuzione delle mansioni superiori.

A tal riguardo, siamo venuti recentemente in possesso di una risposta di Persociv ad un quesito proposto da un Ente della Difesa, che riteniamo in linea con le previsioni contenute nel contratto di 1° livello (CCNL 1998-2001) e con indicazioni di carattere operativo (riconducibilità della questione alle relazioni sindacali di livello locale) che ci trovano su una posizione di sostanziale concordanza.

Trasmettiamo pertanto, in allegato al presente Notiziario, copia della predetta risposta di Persociv, ovviamente mancante di tutti i riferimenti relativi all'Ente ed ai dipendenti interessati, che abbiamo naturalmente ommesso per motivi legati alla privacy.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)

Funz. di Amm. na dr. Salvatore PIPICELLI
Coll. di Amm. na dr. sea Gloria VINCENZI
Tel. 4986/2412

Roma, 04 LUG. 2006



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE AL
Divisione 3^a - Sezione 2^a
VIALE DELL' UNIVERSITA', 4 - 00185 ROMA

M_DGCIV
Prot.N. 0046023

OGGETTO: [REDACTED]

Si fa riferimento al foglio sopra indicato con il quale è stata richiesta la designazione del [REDACTED], quale [REDACTED], in sostituzione del [REDACTED].

Al riguardo - poiché l'incarico in argomento è previsto dalle TT.OO. di codesto Ente per personale civile appartenente alla posizione economica [REDACTED] superiore a quella rivestita dal dipendente [REDACTED] - si rappresenta che, qualora, si provvedesse alla designazione del sopra citato [REDACTED] quale [REDACTED] si verificherebbe la fattispecie di attribuzione di mansioni superiori, a cui la scrivente non potrebbe dare attuazione *sic et simpliciter*.

Infatti, l'attuale normativa in materia di mansioni superiori (art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e art. 24 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri relativo al periodo 1998/2001) dispone che il dipendente, qualora vi siano obiettive esigenze di servizio, può essere adibito alle mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore "nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti" e "nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto... per la durata dell'assenza". Tale disciplina va integrata con quanto disposto dal C.C.N.L. Ministero Difesa 1998-2001, capo 1° del titolo IV, intitolato "Flessibilità del rapporto di lavoro", che - in attuazione di quanto previsto dal citato art. 24- aveva stabilito che l'indicata normativa sarebbe entrata in vigore per questa Amministrazione solo a seguito dei corsi-concorsi di riqualificazione del personale civile e della conseguente applicazione del N.O.P. L'indicato C.C.N.L., ai commi 3 e ss. del capo 1°, ha, altresì, previsto che, per l'attribuzione delle mansioni superiori, occorre che sia seguita una determinata procedura che si snoda attraverso distinte fasi.

Nella prima fase, il Dirigente titolare dell'Ente, nell'esercizio delle sue attribuzioni organizzative e sentite le OO.SS., può conferire ad un dipendente le mansioni immediatamente superiori a quelle corrispondenti alla posizione economica nella quale è inquadrato, purché, si tratti di mansioni omogenee al settore lavorativo del dipendente interessato. L'attribuzione delle mansioni superiori deve essere formalizzata con atto scritto dal quale risultino il destinatario, la decorrenza, il motivo dell'assegnazione e, nel caso di sostituzione, il lavoratore che viene sostituito, nonché, la posizione economica del sostituto e quella corrispondente al posto vacante ovvero al lavoratore sostituito. La procedura va, quindi, completata con l'adozione di un formale provvedimento da parte della Direzione Generale per il Personale Civile, la quale interviene in funzione di controllo di legittimità, accertando la sussistenza dei presupposti di legge e l'osservanza della procedura indicata. Con tale provvedimento vengono, altresì, definite le differenze retributive spettanti al dipendente per l'espletamento di mansioni superiori. A tale ultimo riguardo, si precisa che il reperimento delle risorse economiche necessarie per il pagamento delle differenze retributive dovrà essere concordato con le OO.SS. in sede di contrattazione locale facendo esclusivo riferimento al fondo unico di sede.

Fino al 30 novembre 2004, data di entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale, la mancanza dell'indicato requisito prescritto dal citato C.C.N.I. (attuazione del N.O.P.) impediva di dare applicazione alla richiamata disciplina sulle mansioni superiori. Attualmente, dunque, se pur nessun ostacolo giuridico si pone all'applicazione della normativa sulle mansioni superiori da parte degli Enti dell'A.D., essendosi verificati i presupposti definiti in sede di contrattazione integrativa, si osserva che, in concreto, tale disciplina può trovare realmente attuazione soltanto qualora siano concordate le risorse economiche con cui far fronte agli impegni derivanti dal conferimento di mansioni superiori.

Per quanto sopra rappresentato, questa Direzione Generale è dell'avviso che il Dirigente titolare di codesto Reparto, nell'esercizio delle sue attribuzioni organizzative e previa concertazione con le OO.SS., possa conferire l'incarico di ~~_____~~ al ~~_____~~ e, quindi, le mansioni immediatamente superiori a quelle corrispondenti alla posizione economica nella quale è inquadrato, purché rispetti la procedura descritta e reperisca, in sede di contrattazione con le OO.SS., le risorse necessarie per far fronte agli impegni economici derivanti dal conferimento di tali mansioni superiori.

In alternativa, si ritiene, che, in attesa di assegnazione di funzionario di area C3, il ripenuto incarico di Capo Servizio Amministrativo potrà essere affidato, così come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 5/06/1976 n. 1076 a personale militare idoneo.


IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dirig. dr. Antonio ANDOLFI)